



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione
d'Archivio 5.4

GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/11/2017

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Novembre, alle ore 08:30, nella Sala Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Bruna Sibille la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Claudio Chianese.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 218 / 2017

Punto numero 10 dell'ordine del giorno

OGGETTO: TARIFFE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP) PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SIBILLE BRUNA	X	
2	Vice Sindaco	BORRELLI MASSIMO	X	
3	Assessore	BAILO FABIO	X	
4	Assessore	CRAVERO SARA	X	
5	Assessore	FOGLIATO GIOVANNI	X	
6	Assessore	MESSA LUCIANO	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo, invita la Giunta a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Finanze.

Vista la proposta di deliberazione predisposta su impulso dell'Ufficio Tributi della Ripartizione Finanziaria.

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. ha dettato una “Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
- il comma 169 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha previsto che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 383 del 09.11.2010 veniva deliberata la riacquisizione del servizio di gestione della concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 01.01.2011 con conseguente gestione in forma diretta da parte del Comune di Bra;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 415 del 30.11.2010 venivano approvate le tariffe della tassa per l'occupazione suolo pubblico per l'anno 2011, che con successive deliberazioni venivano confermate negli anni successivi e, da ultimo, per il 2016 con la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 02.02.2016;
- il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, approvato nella seduta del 16.10.2017 del Consiglio dei Ministri ed attualmente in discussione in Parlamento prevede anche per l'anno 2018 quanto già previsto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016), che ha previsto “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

Considerato che:

- si ritiene di mantenere inalterate le tariffe dell'imposta Tosap per l'anno 2018;
- si ritiene opportuno non modificare la forma di gestione della tassa in oggetto;

Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale;

Preso atto che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della Giunta, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto comunale;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo, che si allega alla presente deliberazione;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo, che si allega alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. Di confermare le tariffe per applicazione della Tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche (Tosap) per l'anno 2018, nella misura che segue:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni di suolo comunale in genere:

1^ categoria	29,05070	Euro /mq.
2^ categoria	22,59499	Euro /mq.
3^ categoria	16,13928	Euro /mq.
4^ categoria	10,97471	Euro /mq.

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti

1^ categoria	17,43042	Euro /mq.
2^ categoria	14,20256	Euro /mq.
3^ categoria	10,97471	Euro /mq.
4^ categoria	7,74685	Euro /mq.

Occupazione con tende fisse o retrattili:

1^ categoria	8,71521	Euro /mq.
2^ categoria	6,77849	Euro /mq.
3^ categoria	4,84178	Euro /mq.
4^ categoria	3,29241	Euro /mq.

Occupazione con passi carrabili:

1^ categoria	14,52535	Euro /mq.
2^ categoria	11,29749	Euro /mq.
3^ categoria	8,06964	Euro /mq.
4^ categoria	5,48735	Euro /mq.

La superficie eccedente i mq. 9, è calcolata in ragione del 10%.

Per il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi diretti, carrabili o pedonali, posti a filo del manto stradale, per una superficie massima di mq. 10, quando richiesto dai proprietari e previo rilascio di apposito cartello segnaletico:

1^ categoria	3,87343	Euro /mq.
2^ categoria	3,22786	Euro /mq.
3^ categoria	2,58228	Euro /mq.
4^ categoria	1,93671	Euro /mq.

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri stesso da qualsiasi tipo di rapporto:

1^ categoria	3,87343	Euro /mq.
2^ categoria	3,22786	Euro /mq.
3^ categoria	2,58228	Euro /mq.
4^ categoria	1,93671	Euro /mq.

Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti:

1^ categoria	14,20256 Euro /mq.
2^ categoria	12,91142 Euro /mq.
3^ categoria	11,62028 Euro /mq.
4^ categoria	10,32914 Euro /mq.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa prevista al punto primo, per le occupazioni in genere, va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni di suolo comunale in genere:

1^ categoria	2,58228 Euro /mq./giorno
2^ categoria	2,06583 Euro /mq./giorno
3^ categoria	1,54937 Euro /mq./giorno
4^ categoria	1,03291 Euro /mq./giorno

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

1^ categoria	1,29114 Euro /mq./giorno
2^ categoria	1,03291 Euro /mq./giorno
3^ categoria	0,77469 Euro /mq./giorno
4^ categoria	0,51646 Euro /mq./giorno

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o, comunque di aree pubbliche già occupate la tassa dovrà essere determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura del 50 per cento.

Le tariffe di cui sopra, sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del decreto legislativo 507/93.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tassa per le occupazioni in genere di cui al punto primo è ridotta del 20 per cento.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

La riduzione prevista dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 507/93, relativa alle occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, è stabilita nella misura del 40 per cento.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente nella misura di Euro 0,6456 per utenza, secondo quanto previsto dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge finanziaria 2000.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese quelle soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura di € 155,00 per Km lineare o frazione.

Per le occupazioni di soprassuolo o sottosuolo aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata forfettariamente nelle seguenti misure:

fino ad un Km. Lineare, di durata non superiore a 30 gg.	Euro	12,91142
oltre un Km. lineare	Euro	19,36713
durata superiore a 30 gg. ma inferiore a 90 gg.	Euro	16,78485
durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.	Euro	19,36713
durata superiore a 180 gg.	Euro	25,82284

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta la seguente tassa annuale:

1^ categoria	Euro	58,10140
2^ categoria	Euro	35,50641
3^ categoria	Euro	16,13928
4^ categoria	Euro	7,10128

La tassa è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. La tassa di cui sopra è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa per le occupazioni generiche.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale nella seguente misura:

centro abitato	Euro 15,49300
zona limitrofa	Euro 11,62028
frazioni e zone periferiche	Euro 7,74685

2. Di non modificare la forma di gestione del servizio;
3. Di trasmettere, entro 30 giorni dall'adozione, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Bruna Sibille

Il Segretario Generale
Claudio Chianese

(atto sottoscritto digitalmente)